

Sentenza n. 1172/14

Registro generale Appello Lavoro n. 2974/2011



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott.ssa Angiola SBORDONE	Presidente
Dott.ssa Anna Maria PIZZI	Consigliere
Dott. Giovanni CASELLA	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4111/11, est. Dott. Attanasio, discussa all'udienza collegiale del 10-12-2014 e promossa

DA

FITNESS PER TUTTI SRL, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Guido Martinelli, Ernesto Russo e Alfredo Quattrocchi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano, Via Visconti Venosta n. 2

APPELLANTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (GESTIONE EX ENPALS), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario R. Tarzia, P.zza Missori 8/10 MILANO

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Cardelli Santucci, Corso di Porta Nuova 19 MILANO

EQUITALIA ESATRI SPA, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*

APPELLATI

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a loop.

Piaccia alla Corte d'Appello di Milano, in accoglimento dello spiegato appello, in totale riforma della sentenza resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano n. 4111/2011 – r.g.l. 1192~~2~~010 - depositata il 19/09/2011 non notificata e per l'effetto

In via principale:

- ✓ accertare e dichiarare l'insussistenza di tutti i crediti vantati dall'ENPALS e dall'INAIL con i ruoli e la cartelle esattoriali opposte ex art. 24, D.lgs. n. 46/1999 nella misura di cui alla sentenza di primo grado; per l'effetto dichiarare l'illegittimità dei ruoli e della relative cartelle e, in ogni caso, annullarli o revocarli *in toto* od *in parte qua*; per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto a chicchessia, nemmeno all'Agente per la riscossione per la Provincia di Milano – Equitalia Esatri S.p.A., a titolo di “compensi di riscossione”.

In subordine, a parziale riforma della sentenza gravata:

- ✓ accertare e dichiarare l'insussistenza di tutti crediti vantati dall'INAIL con il ruolo e la cartella esattoriale opposta ex art. 24, D.lgs. n. 46/1999; per l'effetto dichiarare l'illegittimità del ruolo e della relativa cartella e, in ogni caso, annullarli o revocarli *in toto* od *in parte qua*; per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto a tale titolo a chicchessia, nemmeno all'Agente per la riscossione per la Provincia di Milano – Equitalia Esatri S.p.A., a titolo di “compensi di riscossione”.

In subordine gradato, a parziale riforma della sentenza gravata:

- ✓ accertare e dichiarare non dovute le somme aggiuntive di cui ai ruoli ed alle cartelle ENPALS ed INAIL opposte calcolate a titolo

di sanzioni per evasione; per l'effetto ordinare il ricalcolo e lo sgravio parziale delle cartelle *de quo*.

- *In ogni caso, con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari anche di primo grado.*

*

In via istruttoria

Ove già non risulti documentalmente, si offre prova testimoniale sulle seguenti circostanze:

1. Vero che avevo un rapporto di prestazione sportiva dilettantistica con la Società Fitness per Tutti affiliata al CSI;
2. Vero che prestavo la mia attività con completa autonomia tecnica e libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima concordati con la Società ed in assenza di ordini specifici di volta in volta impartiti dalla stessa;
3. Vero che avevo manifestato la disponibilità a svolgere la mia attività sportiva in determinati giorni e fasce orarie libere da altri impegni lavorativi e/o di studio senza comunque vincoli di orario che non fossero quelli derivanti dal rispetto degli eventuali impegni da me stesso unilateralmente assunti;
4. Vero che ero libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato;
5. Vero che all'esclusivo fine di garantire il rispetto degli impegni assunti nei confronti della Società e, conseguentemente, il regolare svolgimento delle attività sportive, era mia cura e degli altri

istruttori di provvedere direttamente a reperire un sostituto in caso di impossibilità personale a svolgere la prestazione concordata;

6. Vero che a fronte delle prestazioni effettivamente rese la Società s'impegnava a corrispondermi un compenso, che per comodità di entrambe le parti poteva essere suddiviso in rate mensili, e di cui ero a conoscenza trattarsi di redditi diversi conseguiti nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche da me svolte in via non professionale e senza alcun vincolo di subordinazione con la Società;
7. Vero che gli istruttori sottoscrivevano con la Società degli accordi sulla base delle disponibilità manifestate dagli sportivi dilettanti medesimi e dei programmi e degli obiettivi sportivi fissati annualmente dalla Società;
8. Vero che per nessuno degli istruttori indicati nei verbali di accertamento in questione è mai stato intentato un procedimento disciplinare e/o comminata una sanzione disciplinare da parte della Società;
9. Vero che per gli istruttori indicati nei verbali di accertamento in questione avevano la disponibilità del proprio tempo, di tal che – ove indisponibili – si limitavano ad avvisare la Società, senza necessità di chiedere un'autorizzazione alla medesima Società.

Sui capitoli di prova sopra riportati ai numeri da 1 a 6 ci si riserva di indicare i testi fra gli istruttori oggetto di accertamento.

Sui capitoli indicati ai successivi numeri da 7 a 9 si indicano quali testi i Sig.ri Alessandro Orlandi, Fabio Barducci, Gabriele Foschi, Sabina Malizia,



Stefania Girolami e Giulia Battaglia.

Si chiede, ad ogni buon conto, di essere ammessi a **prova contraria** sui capitoli di prova che eventualmente ENPALS ed INAIL dovessero indicare in sede di costituzione e la Corte ammettere, nei limiti resi necessari dalle difese avversarie.

CONCLUSIONI PER L'INPS

Piaccia l'On.le Corte di Appello di Milano sezione lavoro. *contariis rejectis*, così giudicare:

NEL MERITO: confermare la Sent. Trib. Milano sez. lav. n. 4111/2011, rigettando tutte le domande proposte dalla società ricorrente nei confronti dell'INPS (ex ENPAIS), in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto.

IN VIA SUBORDINATA, per mero scrupolo difensivo, dichiarare la legittimità dell'iscrizione a ruolo della diversa somma che per i titoli di cui al ruolo medesimo risulterà dovuta in corso di causa, e, per l'effetto, condannare l'opponente ad eseguirne il pagamento all'Istituto, quale mandatario della S.C.C.I. s.p.a., per il tramite del concessionario della riscossione, con gli ulteriori accessori dovuti fino al saldo effettivo, rigettando sul punto l'opposizione.

Dichiarare in ogni caso l'obbligo contributivo dell'appellante in relazione ai compensi di importo superiore ad euro 750,00 euro annue, erogati ai lavoratori indicati al punto 6 dell'indice documenti.

IN OGNI CASO, condannare la società Fitness per tutti alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA, ove occorra e senza inversione dell'onere della prova, L'INPS (ex Enpals) riserva, occorrendo, ulteriori articolazioni in relazione ad esigenze di contraddittorio.

Chiede che sui fatti di causa siano sentiti gli ispettori verbalizzanti, perchè forniscano eventuali chiarimenti sugli addebiti e sulle relative fonti, nonché ove ritenuto di necessità i medesimi lavoratori occupati, in veste di testimoni, affinché confermino o meno la paternità ed il contenuto delle dichiarazioni ispettive prodotte e indicate al numero 5 dell'indice documenti nonché sulle seguenti circostanze

- a) " vero è che ho svolto in favore della ricorrente per il periodo indicato contrattualmente e nel verbale di accertamento ispettivo, attività conforme alla mia qualifica di istruttore "
 - b) " vero è che dall'attività di istruttore ho ricavato la preminenza dei miei redditi, relativamente al periodo lavorato e comunque redditi talvolta superiori a 7.500,00 euro "
- In ogni caso con vittoria di diritti, spese ed onorari del presente grado di giudizio.

CONCLUSIONI per INAIL.

Piaccia alla Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, confermare la sentenza impugnata e, quindi, respingere il ricorso avversario perché inammissibile e, comunque, infondato anche nel merito, per i motivi dedotti in memoria; ci si oppone alle istanze istruttorie avanzate da controparte, in quanto irrilevanti, ai fini della decisione del presente giudizio e, in denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede prova contraria. Con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized capital 'A' with a loop at the top and a long, sweeping tail that curves upwards and to the right.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Fitness per tutti srl ha impugnato la sentenza n. 4111/2011 con cui il Tribunale di Milano ha rigettato i ricorsi in opposizione alle cartelle esattoriali emesse su impulso dell'ENPALS e dell'INAIL.

In particolare, con ricorso di opposizione ex art 24 comma 5 D.L.vo n° 46/99, depositato il 2 dicembre 2010, la società Fitness Per Tutti ha chiesto l'annullamento e revoca — previa sospensione — della cartella esattoriale n° 068 2010 05244993965000, notificata da Equitalia su ruolo Enpals, per il pagamento della somma di euro 754.740,20 a titolo di contribuzione previdenziale e relative somme accessorie, connesse alla utilizzazione nelle proprie strutture sportive (palestre fitness) di un gruppo di addetti-istruttori, specificati nei verbali di accertamento n° 7/09 redatto in forma congiunta dalla Vigilanza Enpals, INAIL e DPL di Terni, afferente al periodo giugno 2007/dicembre 2008. In tale verbale gli ispettori riconducevano le prestazioni sportive di 51 istruttori alla figura della collaborazione coordinata e continuativa e intravedevano, in 2 casi, i presupposti per un rapporto di lavoro subordinato.

Con ricorso depositato il 31-1-2011, la suddetta società provvedeva ad opporsi alla cartella esattoriale n. 068 2010 05494478 85 000 notificata da Equitalia su ruolo INAIL, per il pagamento della somma di euro 13.405,64 a titolo di contribuzione previdenziale e relative somme accessorie, connesse alla utilizzazione nelle proprie strutture sportive (palestre fitness) di un gruppo di addetti-istruttori, specificati nel verbale di accertamento n° 5786/09, redatto in forma congiunta dalla Vigilanza Enpals, INAIL e DPL di Modena, afferente al periodo ottobre 2007/dicembre 2008.


L'opponente assumeva di avere utilizzato il suindicato personale, in regime di esenzione contributiva, a norma dall'art 67 del TUIR, corrispondendo compensi qualificabili come redditi diversi ed imputava agli ispettori contestazioni generiche ed indimostrate di svolgimento di attività professionale.

Con sentenza n. 4111/2011, il Tribunale di Milano dichiarava la sussistenza del credito portato dalla cartella esattoriale n. 068.2010.05244939.65.000 con Ente creditore ENPALS, nella più limitata misura accertata da ENPALS, a seguito dello sgravio effettuato, pari ad euro 360.599,33; rigettava l'opposizione con riferimento alla cartella n. 068.2010.05494478.85.000, con Ente creditore l'INAIL.

Compensate tra la società ricorrente ed ENPALS un quarto delle spese di lite, condannava Fitness per Tutti a rimborsare ad Enpals gli altri tre quarti delle spese di lite che liquidava in euro 6.000,00; condannava Fitness per tutti srl a rimborsare all'INAIL le spese di lite liquidate in euro 2.000,00

Il Giudice di primo grado, senza procedere ad istruttoria, ha rilevato di non poter condividere l'interpretazione delle norme fornite dalla società opponente per questi motivi:

“La premessa dalla quale occorre prendere le mosse e che - contrariamente a quanto avviene normalmente in materia di obbligazione contributive - trattandosi di una di esenzione dall'obbligo, grave sul soggetto contribuente l'onere di dimostrare



la sussistenza di tutti i requisiti di legge che danno vita all'esenzione; peraltro poi la valutazione circa la sussistenza dei requisiti deve attenersi a regole interpretative di tipo restrittivo proprio in considerazione della deroga ad un obbligo generale di legge.

E' evidente che l'obiettivo del legislatore è diretto a riconoscere un trattamento di favore a quelle società sportive dilettantistiche le quali favoriscano con la loro attività l'esercizio di pratiche sportive di natura non professionale ai propri iscritti.

Per loro natura pertanto quelle società non possono avere una struttura di tipo imprenditoriale ("associazioni sportive dilettantistiche").

Per tale ragione, il legislatore ha previsto di esonerare dal pagamento dei contributi queste società per i compensi che erogano in favore degli istruttori che assicurino a loro volta una attività necessariamente di natura non professionale (si pensi, per tutti, agli allenatori delle squadre di calcio dilettantistiche che offrano la loro collaborazione per qualche ore al giorno, per qualche giorno alla settimana).

Tale situazione come è stata descritta, appare completamente diversa rispetto alla struttura societaria ed agli scopi che la società opponente persegue: se è certo vero che il CONI ha iscritto la società opponente quale società di natura dilettantistica, altrettanto vero però che gli istruttori svolgono una attività che non appare quale semplice collaborazione saltuaria ("per prestazioni di natura non professionale") bensì come vera e propria attività di tipo professionale sia in considerazione dei compensi erogati dalla società (spesso oltre la somma di € 7.500€ annuali) che della preparazione richiesta e della continuità della prestazione assicurata.

Del resto su tali punti sarebbe dovuto essere onere della società di dedurre e provare elementi circa la insussistenza del requisito di non professionalità richiesto.

In ogni caso nessuna rilevanza ha la circostanza che il legislatore sia intervenuto con la norma di cui all'art. 35 comma 5 DL. 207/08 ("nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche contenute nell'articolo 67 comma 1 lett. m) TUIR sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica").

La circostanza che gli istruttori svolgano attività di formazione e di preparazione e di assistenza non rileva affatto nel caso di specie, in mancanza del requisito della prestazione di natura non professionale".

All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appellante censura la sentenza qui impugnata per distinti ordini di ragioni: in primo luogo, per aver il Giudice di primo grado non considerato che l'opponente aveva in primo grado censurato la motivazione dei predetti verbali ispettivi laddove veniva affermato – in contrasto con la norma interpretativa sopra citata – che i compensi percepiti dagli istruttori non potessero essere considerati redditi diversi per il solo motivo che le prestazioni non erano finalizzate alla partecipazione a manifestazioni sportive dilettantistiche, ma si limitavano ad attività di tipo didattiche e formative nonchè, in secondo luogo, per avere il Giudice ingiustamente omesso ogni indagine ricostruttiva per distinguere la

pretesa ENPALS (relativa all'unità di Terni) e quella dell'INAIL (relativa all'unità di Modena), per verificare l'effettiva natura professionale delle attività svolte dagli istruttori e per aver invertito l'onere probatorio, ponendolo in capo all'appellante e non invece – come avrebbe dovuto, secondo i principi generali in tema di pretese contributive – in capo agli Enti previdenziali.

L'appello è fondato per i seguenti motivi.

La società ricorrente è stata costituita in data 31-5-2007 come "Società Sportiva Dilettantistica" senza scopo di lucro a socio unico, avendo come oggetto sociale l'esercizio di attività sportive a livello didattico e dilettantistico relativamente agli sport riconosciuti dal C.O.N.I. e dalle federazioni sportive e/o enti di promozione sportiva operanti sul territorio nazionale.

In particolare la Società ricorrente si occupava di proporre attività fisica attraverso lo svolgimento di esercizi soggettivi al fine di massimizzare i benefici della proposta motoria. Le lezioni si svolgevano con l'ausilio di istruttori.

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per lo svolgimento della propria attività, devono necessariamente avvalersi dell'opera di collaboratori, i quali possono assumere i ruoli più diversi. Accanto alle figure sportive "pure" quali atleti, istruttori, preparatori atletici, sussistono una molteplicità di figure che pur non esprimendo una partecipazione diretta all'attività sportiva, svolgono nondimeno un ruolo indispensabile per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente.

Tali figure di collaboratori possono essere riferite alla natura professionistica o spettacolistica dell'attività sportiva, ovvero – come nel caso di specie – alla sua qualificazione dilettantistica.


L'attività sportiva professionistica è disciplinata espressamente dalla legge n. 91 del 1981. Viceversa, non esiste una norma che definisca che cosa sia un'attività sportiva dilettantistica: l'individuazione avviene pertanto per esclusione. E' dilettantistico tutto ciò che non rientra nel concetto di disciplina sportiva professionistica.

Nel caso di specie, presso la Società ricorrente, operavano addetti in qualità di istruttori, collaboratori necessari per lo svolgimento globale dell'attività di palestra e sportiva offerta dalla Società sportiva dilettantistica appellante.

Con riferimento ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, il legislatore ha previsto un trattamento fiscale agevolato delle somme da questi percepite, proprio in considerazione delle finalità che sono riconducibili alle attività svolte.

Il regime di tassazione di compensi, rimborsi forfetari di spesa, indennità di trasferta degli 'sportivi dilettanti' è stato introdotto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 133 del 1999 e successive modificazioni; il regime è stato ampliato ai premi ex dall'art. 37 della legge n. 342 del 2000 ed esteso con la legge n. 289 del 2002 alle «collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche».

La relativa disciplina fiscale è dettata dall'art. 67, comma 1, lett. m), del T.U.I.R., secondo il quale: *«Sono considerati redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica ... da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche riconosciuto dal CONI o dagli Enti di promozione sportiva. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere*



amministrativo—gestionale di natura non professionale resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche».

Vengono quindi classificati tra i redditi diversi, con il particolare regime di tassazione, le seguenti somme:

- indennità di trasferta;
- rimborsi forfetari di spesa;
- premi e compensi;
- compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale.

Dal punto di vista dei soggetti eroganti, l'agevolazione contemplata dall'art. 67, comma 1, lettera m), del T.U.I.R. sussiste anche nel caso di "qualunque altro organismo comunque denominato con finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto dal CONI, da una Federazione sportiva nazionale, da un Ente di promozione sportiva".

In sostanza, dunque, il regime di favore di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), è applicabile ai compensi erogati a:


- atleti dilettanti;
- allenatori dilettanti;
- arbitri e giudici di gara dilettanti;
- commissari speciali;
- istruttori e preparatori;
- massaggiatori;
- dirigenti che svolgono funzioni non retribuite in base a norme organizzative interne ma indispensabili alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica nel senso che gli stessi concorrono a garantire la concreta realizzazione degli eventi sportivi dilettantistici (es. accompagnatori presenti a referto), si veda la ris. 26 marzo 2001, n. 34/E.

A questi vanno poi aggiunti, in virtù delle modifiche introdotte all'art. 67 del T.U.I.R. dall'art. 90 della legge n. 289 del 2002, i soggetti che intrattengono in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale. Possono rientrare in tale categoria:

- personale di segreteria;
- istruttori sportivi;
- dirigenti sportivi che prestano la loro opera in favore dell'associazione;
- addetti agli impianti (custodi, giardinieri, ecc.).

In coerenza con tale assetto normativo, nell'art. 61 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 di attuazione della cosiddetta legge "Biagi", con la quale di fatto si eliminavano le collaborazioni coordinate e continuative, si fanno salvi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 90 della legge n. 289 del 2002, comprendenti le collaborazioni amministrativo-gestionali sopra richiamate, che - come tali - beneficiano certamente del regime di cui al citato art. 67, comma 1, lettera m), per disposizione stessa della norma.

Tutti i rapporti di esercizio di attività sportiva dilettantistica, come nel caso di specie, sono e devono essere ricondotti alla categoria dei redditi diversi di cui all'art. 67, comma primo, lettera m), del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986) e pertanto assoggettati alla disciplina fiscale prevista dall'art. 69, comma 2, del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986) e dell'art. 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999. Tali redditi sono pertanto soggetti ad imposizione fiscale solo per importi superiori ad € 7.500,00 annui nella parte eccedente e nessuna



contribuzione previdenziale è dovuta.

Affinchè le somme erogate possano essere annoverate nella categoria dei "redditi diversi" è necessario che sussistano due presupposti: il primo *soggettivo* e precisamente la natura dilettantistica della società sportiva; il secondo, *oggettivo*, che le somme siano erogate nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Circostanze entrambi sussistenti nel caso di specie.

I rapporti di collaborazione, oggetto del verbale ispettivo, si inquadrano nel regime richiamato di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. n. 917/1986

Non corretta è pertanto la apodittica asserzione degli ispettori secondo cui i compensi percepiti dai soggetti oggetti di ispezione non sono riconducibili alla categoria dei redditi diversi e sono da assoggettare alla contribuzione previdenziale e assicurativa prevista dalla legislazione vigente.

A dire degli ispettori, affinché tali compensi siano riconducibili alla categoria dei redditi diversi, occorre che la prestazione sia resa nell'ambito di partecipazione a gare, manifestazioni, tornei, ecc., con cui si sostanzierebbe l'espressione dell'art. 67 T.U.I.R. "esercizio diretto di attività sportive".

A confutare tale restrittiva interpretazione assunta in sede amministrativa, è intervenuta la novella legislativa di interpretazione autentica di cui all'art. 35, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, che recita testualmente: "nelle parole 'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche' contenute nell'art. 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte dirette, di cui al D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e successive modificazioni (TUIR), sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza sportiva dilettantistica".

Il legislatore ha così voluto chiarire che anche le attività di *formazione, istruzione, di assistenza ad attività sportiva*, sono attività i cui compensi beneficiano dell'esenzione fiscale e contributiva, dovendosi intendere per attività sportiva dilettantistica il mero "far fare sport" senza che sussista un evento ulteriore a cui finalizzare tale attività (ad esempio manifestazione, gara, torneo, ...).

In tal senso è espresso univocamente ed esplicitamente il testo della circolare Enpals n. 18 del 9 novembre 2009.


La precisazione legislativa non lascia dubbi riguardo l'inquadramento dei rapporti oggetto di ispezione, i quali debbono essere ricondotti al naturale e dovuto inquadramento giuridico di cui al più volte citato art. 67 T.U.I.R.

La Società appellante è stata iscritta al C.O.N.I. con riconoscimento del carattere dilettantistico della Società sportiva in data 27-2-2008.

Si evidenzia che l'art. 67, comma 1, lettera m), del T.U.I.R., dispone che le somme possono essere erogate da qualunque organismo (associazione o società) con finalità dilettantistiche riconosciuto dal C.O.N.I. o da una federazione sportiva oppure da un ente di promozione sportiva.

Si tenga conto che la sola norma legislativa che disponeva l'obbligatorietà dell'iscrizione delle associazioni / società sportive dilettantistiche al C.O.N.I. (art. 90, commi 20, 21 e 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289), è stata abrogata dall'art. 4, comma 6-quater, del D.L. n. 72 del 22 marzo 2004, convertito in legge 21 maggio 2004, n. 128.

Con l'abrogazione dei commi 20, 21 e 22 del citato art. 90 è venuta meno, a livello di fonte primaria di diritto, l'istituzione del registro tenuto presso il C.O.N.I. e, di conseguenza, l'obbligatorietà dell'iscrizione, iscrizione stabilita solo in via amministrativa dal C.O.N.I. medesimo e senza obbligo alcuno di tale adempimento.



In ogni caso la certificazione rilasciata dal C.O.N.I. non rappresenta la *conditio sine qua non* per assumere lo *status* di soggetto sportivo dilettantistico e l'iscrizione non ha efficacia costitutiva del carattere sportivo dilettantistico del sodalizio.

Invero, proprio l'abrogazione del comma 22 del citato art. 90 ha fatto venir meno l'obbligo di iscrizione al registro C.O.N.I. quale condizione necessaria per beneficiare di agevolazioni pubbliche, ivi compresa quella di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del T.U.I.R.

Da ultimo si veda la delibera n. 52 del 19-5-2011 del C.O.N.I. con riguardo al periodo precedente al 31.12.2010 che di fatto sana qualsiasi posizione pregressa. In tale delibera, infatti, si precisa che "il riconoscimento provvisorio attribuito ai propri affiliati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva per effetto della delibera di Consiglio Nazionale n° 1288 del 11 novembre 2004 anche in carenza della prevista iscrizione al Registro sia da intendere quale riconoscimento definitivo fino al 31/12/2010".

Alla luce di tali rilievi, risulta confermato che l'appellante abbia natura di società sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI (elemento, peraltro, *mai contestato* dagli enti previdenziali) e che – in difetto di prova contraria – le prestazioni svolte dagli istruttori fossero dirette all'insegnamento di discipline sportive dilettantistiche, nulla rilevando – come sopra ribadito – la finalizzazione allo svolgimento di gare o manifestazioni sportive.

Gli enti previdenziali sostengono che l'agevolazione di cui si discute non potrebbe competere tutte le volte che la collaborazione sia svolta in maniera professionale e che la professionalità debba e possa ricavarci dalla continuità della prestazione e dall'entità del compenso.

Tale argomento non è condiviso dal Collegio poiché il requisito della professionalità è richiesto dalla legge solo per le manifestazioni di cori, bande musicali e filodrammatiche, mentre nella seconda parte della norma (art. 67, lett. m cit.) – dedicata alle attività sportive vere e proprie – non vi è alcun riferimento alla non professionalità della collaborazione (vedi C.App. Firenze, n. 683/14).

Nello sport, infatti, il legislatore ha già ritagliato il perimetro del *professionismo* e, quindi, tutte le collaborazioni svolte nell'ambito dello sport dilettantistico seguono il regime agevolato a prescindere dalla continuità e abitualità della prestazione svolta da chi collabora in tale ambito. Ciò che conta è che le collaborazioni vengano svolte a favore di organismi che perseguono *finalità sportive dilettantistiche riconosciuti dal CONI o dagli Enti di promozione sportiva*.

Il mancato riferimento alla "non professionalità" per le sole *attività sportive dirette* è significativa della volontà del legislatore di non attribuire alcuna rilevanza a detto requisito in considerazione del fatto che le suddette prestazioni, proprio perché rese nell'ambito di un organismo sportivo dilettantistico senza scopo di lucro e dirette allo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, non possono assumere i caratteri della professionalità proprio perché inserite in un contesto *qualificato* dal riconoscimento di un organo pubblico attestante i requisiti stabiliti dalla norma, ponendo, quindi, una sorte di presunzione del carattere non professionale delle prestazioni in esame.

Non si può pretendere – come sostenuto dagli enti previdenziali – che gli istruttori di discipline sportive dilettantistiche, per essere esenti da contribuzione, non debbano essere "*qualificati*" né avere "*una specifica competenza, attestata da diplomi di tipo professionale*". Non si deve confondere, infatti, l'*amatorialità* (ad es., quando un gruppo

di amici decide di correre al parco) con il *dilettantismo* (ad es., quando alcune persone vogliono praticare atletica a livello non professionistico sotto la direzione di un istruttore-preparatore). L'esistenza di strutture organizzate, quindi, non esclude il dilettantismo che, anzi, necessita di collaboratori qualificati (e non certo improvvisati) per far svolgere in sicurezza le discipline sportive.

Per negare l'esenzione l'ente previdenziale deve provare l'insussistenza del presupposto formale fissato dalla normativa speciale e, quindi, la non esistenza di una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro riconosciuta dal CONI.

Con riferimento, poi, alla pretesa diversa qualificazione dei rapporti di lavoro da autonomi a subordinati, si rileva che gli enti previdenziali non hanno formulato in primo grado alcuno specifico capitolo di prova per dimostrare la sussistenza, nella specie, degli indici sintomatici della subordinazione.


In conclusione, quindi, non sussistendo i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa contributiva, le cartelle esattoriali opposte devono essere annullate.

La particolarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese processuali.


P.Q.M.

In accoglimento dell'appello, dichiara l'insussistenza delle pretese contributive azionate dall'INPS (ex ENPALS) e dall'INAIL;
per l'effetto, annulla le cartelle esattoriali opposte;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso e letto nell'udienza del 10 dicembre 2014.

IL PRESIDENTE
(dott.ssa Angiola Sbordonè)



IL RELATORE
(dott. Giovanni Casella)



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott. Massimiliano SARTZ



CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Depositato in Cancelleria

Oggi, 16 GEN 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott. Massimiliano SARTZ

